

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE PER L'ANNO 2024 DEGLI AFFIDAMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERE A) E B), DEL D.LGS. N. 36/2023, DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO, DA SOTTOPORRE A VERIFICA A CAMPIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 52, COMMA 1, DEL MEDESIMO DECRETO.

Premesso che:

- dal 1° aprile 2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), con efficacia dal 1° luglio 2023;
- il predetto Codice, all'articolo 52, comma 1, prevede che *“Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- in un'ottica di massima celerità delle procedure di affidamento diretto, il Comune di Aymavilles, nella sua qualità di Stazione appaltante, ritiene di procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni presentate dagli operatori nelle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 36/2023 di importo inferiore a euro 40.000, definendo con il presente atto le modalità di individuazione del campione da sottoporre a verifiche, nelle more della piena efficacia e operatività del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), che consentirà la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
- allo scopo, risulta opportuno definire una modalità di individuazione degli affidamenti da sottoporre a verifica a campione che garantisca la massima obiettività della scelta e non dia margine a discrezionalità, salva in ogni caso la possibilità per il Responsabile Unico di Progetto (RUP), individuato ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. n. 36/2023, di sottoporre a verifica l'operatore economico individuato quale affidatario indipendentemente dalla modalità di selezione del campione;

Tutto ciò premesso, si dispone quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto dei controlli)

Formano oggetto dei controlli, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici affidatari relativamente al possesso dei requisiti generali di cui agli articoli 94 (*Cause di esclusione automatica*), 95 (*Cause di esclusione non automatica*) e 98 (*Illecito professionale grave*) del d.lgs. n. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale (*idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali*), ove richiesti dalla lettera di invito o atto equivalente, di cui all'articolo 100 del citato decreto, ai fini dell'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. 36/2023, di importo inferiore a euro 40.000.

L'autodichiarazione resa dall'operatore economico è, di norma, redatta secondo il modello di Documento di Gara unico Europeo (DGuE), disponibile in modalità digitale sulla piattaforma telematica regionale certificata PlaCe-VdA.

Articolo 2
(Modalità di individuazione del campione e di effettuazione dei controlli)

Ciascun servizio comunale, in relazione agli affidamenti di propria competenza, disposti con decisione a contrarre o atto equivalente e in riferimento al numero di registrazione dell'atto, verifica puntualmente il possesso dei requisiti richiesti all'affidatario secondo le seguenti fasce di importo:

- da 0 a 5.000 euro: un controllo ogni 25 affidamenti a partire dal primo (affidamento 1, affidamento 26, affidamento 51, ...);

- da 5.001 a 20.000 euro: un controllo ogni 15 affidamenti a partire dal primo (affidamento 1, affidamento 16, affidamento 31, ...);
- da 20.001 a 40.000 euro: un controllo ogni 10 affidamenti a partire dal primo (affidamento 1, affidamento 11, affidamento 21, ...).

Nel caso in cui la decisione di contrarre o l'atto equivalente oggetto di verifica per effetto del campionamento disponga il contestuale affidamento diretto a più operatori economici, il controllo è effettuato su tutti gli operatori economici affidatari ivi indicati.

L'attività di controllo viene avviata da ciascun servizio di volta in volta a seguito dell'individuazione dell'affidatario e l'esito viene annotato in apposito registro, redatto a cura di ciascun Responsabile del servizio.

Nel caso in cui l'operatore economico individuato sulla base della modalità sopra definita fosse già stato oggetto di verifica nel precedente affidamento, il controllo è effettuato sull'affidatario della procedura successiva, avuto riguardo al numero di registrazione della decisione a contrarre.

Articolo 3 (Esito dei controlli)

Nel caso in cui siano rilevate irregolarità nelle dichiarazioni rese in relazione all'affidamento verificato, il Responsabile del servizio instaura un contraddittorio con l'operatore o con gli operatori economici dichiaranti, mediante invio di una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine, di regola non inferiore a dieci giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Nel caso in cui sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'affidamento, non rientrante nelle irregolarità o nelle omissioni, non costituenti falsità di cui all'articolo 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000, e, per contro, non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, il Responsabile del servizio competente provvede, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 2, del d.lgs. 36/2023:

- alla risoluzione del contratto;
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva;
- alla comunicazione all'ANAC;
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo variabile, decorrente dall'adozione del provvedimento di risoluzione del contratto, modulato nelle seguenti fasce:
 - da 0 a 5.000 euro: 3 mesi di sospensione;
 - da 5.001 a 20.000 euro: 6 mesi di sospensione;
 - da 20.001 a 40.000 euro: 12 mesi di sospensione.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, nei casi ivi previsti.

Articolo 4 (Trattamento dei dati personali)

I dati e le informazioni raccolti nell'ambito delle attività di controllo sono utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).